

*Disposizione transitoria.*

898. Entro il termine di un anno a datare dall'emanazione del presente regolamento, gli uffici del genio civile, previ concerti colle capitanerie competenti, procederanno ad una visita di ciascuno dei rivi e canali che sboccano nei porti compresi nella loro giurisdizione, per riconoscere la condizione delle rispettive sponde.

I proprietari fronteggianti, i quali all'atto di tale ricognizione, non avranno ancora ottemperato alle precedenti disposizioni, saranno iscritti in apposita tabella, che verrà rassegnata alla prefettura della provincia, perchè siano invitati d'ufficio a presentare, entro il termine che sarà prescritto, le documentate domande di cui è cenno all'art. 888, all'oggetto di potere intraprendere la regolare costruzione delle opere occorrenti.

## CAPO VI.

*Dei battelli ed altri galleggianti esenti dall'obbligo dell'atto di nazionalità.*

## Sezione I.

*Inscrizione, trapasso di proprietà, passaggio di compartimento e demolizione.*

899. I battelli, le barche ed altri galleggianti che,

secondo l'art. 28 del Codice per la marina mercantile, sono esenti dall'obbligo dell'atto di nazionalità, non possono, salve le eccezioni contenute negli articoli 146 e 188 del Codice medesimo, adoperarsi alla pesca costiera, al servizio dei porti e delle spiagge, o ad altro qualunque uso, se non siano provveduti d'una licenza da rilasciarsi dagli uffici di porto circondariali e dipendenti, ed anche dalle delegazioni di porto, le quali fossero espressamente a ciò autorizzate dal Ministero nei termini e modi indicati nella presente sezione.

900. In ognuno dei su indicati uffizi sarà tenuto un registro, conforme al modello stabilito, per inscrivervi i battelli ed altri galleggianti mentovati all'articolo precedente, i quali si trovino nella circoscrizione territoriale del comune in cui è stabilito l'ufficio, ed in quella delle delegazioni di porto designate dal capo del compartimento.

La iscrizione sarà determinata dal luogo in cui sono domiciliati i proprietari, o da quello dove ordinariamente stanziano i galleggianti.

Ciascun galleggiante sarà iscritto con un numero progressivo, che dovrà portare dipinto in modo appariscente sui lati esterni,